Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 4 del 7 gennaio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 gennaio 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 1

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1985.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma e di Ostia, perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantotto chiese parrocchiali esistenti nelle diocesi di Roma e di Ostia e da parte della chiesa cattedrale di S. Aurea della diocesi di Ostia, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

DECRETI MINISTERIALI 20 dicembre 1985.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentodiciannove istituti diocesani (I.D.S.C.) o interdiocesani (I.I.S.C.) per il sostentamento del clero, ai sensi degli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1985.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma e di Ostia, perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantotto chiese parrocchiali esistenti nelle diocesi di Roma e di Ostia e da parte della chiesa cattedrale di S. Aurea della diocesi di Ostia, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti in data 28 ottobre 1985, con i quali il Vicario generale di Sua Santità per la città di Roma e Amministratore della diocesi di Ostia determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali che contestualmente si estinguono;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma ed Ostia, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1 - parrocchia SS. Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, Roma, piazza S. Giovanni in Laterano, 4;

2 - parrocchia S. Maria in Trastevere, Roma, via della Paglia, 14/c;

3 - parrocchia S. Maria in Traspontina, Roma, Borgo S. Angelo, 15;

4 - parrocchia S. Crisogono, Roma, piazza Sonnino, 44;

5 - parrocchia Santi Silvestro e Martino ai Monti, Roma, viale Monte Oppio, 28;

6 - parrocchia S. Marco Evangelista al Campidoglio, Roma, piazza S. Marco, 48;

7 - parrocchia Santi XII Apostoli, Roma, piazza Santi XII Apostoli, 51;

8 - parrocchia S. Maria del Popolo, Roma, piazza del Popolo, 12;

9 - parrocchia S. Maria in Via, Roma, via del Mortaro, 24;

10 - parrocchia S. Maria in Aquiro, Roma, piazza Capranica, 72;

11 - parrocchia S. Maria in Portico in Campitelli, Roma, piazza Campitelli, 9;

12 - parrocchia S. Lorenzo in Damaso, Roma, piazza della Cancelleria, 1;

13 - parrocchia S. Andrea delle Fratte, Roma, via S. Andrea delle Fratte, 1

14 - parrocchia S. Agostino in Campo Marzio, Roma, via della Scrofa, 80;

15 - parrocchia Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta, Roma - Prima Porta, vicolo di Prima Porta, 6;

16 - parrocchia Santi Biagio e Carlo ai Catinari, Roma, piazza B. Cairoli, 117;

17 - parrocchia S. Paolo fuori le Mura, Roma, via Ostiense, 190;

18 - parrocchia S. Francesco d'Assisi a Monte Mario, Roma, piazza Monte Gaudio, 8;

19 - parrocchia S. Agnese fuori le Mura, Roma, via Nomentana, 349;

20 - parrocchia S. Lorenzo fuori le Mura, Roma, piazzale del Verano, 3;

21 - parrocchia S. Sebastiano fuori le Mura, Roma, via Appia Antica, 136;

22 - parrocchia Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, Roma, via Casilina, 641;

23 - parrocchia Santi Martino e Antonio a Castel di Decima, Roma - Castel di Decima, via Filippo Clementi, 40;

24 - parrocchia S. Maria del Carmine e S. Giuseppe al Casaletto, Roma, via del Casaletto, 691;

25 - parrocchia S. Dorotea, Roma, via S. Dorotea, 23;

26 - parrocchia S. Giacomo in Augusta, Roma, via del Corso, 499;

27 - parrocchia S. Maria ai Monti, Roma, via Madonna dei Monti, 41;

28 - parrocchia S. Maria Maggiore in San Vito, Roma, via Carlo Alberto, 47;

29 - parrocchia S. Salvatore in Lauro, Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 15;

30 - parrocchia S. Maria del Rosario in Prati, Roma, via Germanico, 94;

31 - parrocchia S. Maria delle Grazie alle Fornaci, Roma, piazza S. Maria delle Fornaci, 30;

32 - parrocchia S. Cuore di Gesù a Castro Pretorio, Roma, via Marsala, 42;

33 - parrocchia S. Eusebio all'Esquilino, Roma, piazza Vittorio, 12/a;

34 - parrocchia S. Maria Liberatrice, Roma, via Lorenzo Ghiberti, 2;

35 - parrocchia Santi Vitale e Compagni Martiri in Fovea, Roma, via Nazionale, 194/b;

36 - parrocchia S. Goacchino in Prati, Roma, piazza dei Quiriti, 17;

37 - parrocchia S. Maria in Vallicella, Roma, via del Governo Vecchio, 134;

38 - parrocchia S. Francesco d'Assisi a Ripa Grande, Roma, piazza S. Francesco d'Assisi, 88;

39 - parrocchia S. Teresa d'Avila, Roma, Corso d'Italia, 37;
40 - parrocchia Santi Marcellino e Pietro al Laterano, Roma, via Merulana, 162;
41 - parrocchia S. Giuseppe a via Nomentana, Roma, via Francesco Redi, 1;
42 - parrocchia S. Lorenzo in Lucina, Roma, via in Lucina, 16/a;
43 - parrocchia S. Giovanni Battista dei Fiorentini, Roma, via Acciaroli, 2;
44 - parrocchia S. Croce in Gerusalemme, Roma, piazza S. Croce in Gerusalemme, 12;
45 - parrocchia S. Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, via Cernaia, 9;
46 - parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans, Roma, via degli Etruschi, 36;
47 - parrocchia S. Camillo de Lellis, Roma, via Sallustiana, 24;
48 - parrocchia S. Maria Immacolata e S. Vincenzo de Paoli, Roma, via Tor Sapienza, 52;
49 - parrocchia S. Giuseppe al Trionfale, Roma, via Bernardino Telesio, 4/b;
50 - parrocchia S. Elena, Roma, via Casilina, 205;
51 - parrocchia S. Croce a via Flaminia, Roma, via Guido Reni, 2/d;
52 - parrocchia S. Maria del Rosario di Pompei alla Magliana, Roma - Magliana, piazza Madonna di Pompei, 47;
53 - parrocchia S. Cuore di Gesù in Prati, Roma, Lungotevere Prati, 12;
54 - parrocchia S. Maria del Buon Consiglio, Roma, via Tuscolana, 613;
55 - parrocchia Ognissanti, Roma, via Appia Nuova, 244;
56 - parrocchia S. Maria dell'Olivo, Roma - Settecamini, via Rubelia, 7;
57 - parrocchia S. Benedetto, Roma, via del Gazometro, 23;
58 - parrocchia Santi Angeli Custodi, Roma, via Alpi Apuane, 1;
59 - parrocchia S. Cuore di Cristo Re, Roma, viale Mazzini, 32;
60 - parrocchia S. Alessandro, Roma, via Nomentana, 1291;
61 - parrocchia S. Maria Regina Pacis a Ostia Lido, Roma - Ostia Lido, piazza Regina Pacis, 13;
62 - parrocchia S. Francesco Saverio alla Garbatella, Roma, piazza Damiano Sauli, 1;
63 - parrocchia S. Pancrazio, Roma, piazza S. Pancrazio, 5/d;
64 - parrocchia S. Saba, Roma, piazza G. L. Bernini, 20;
65 - parrocchia S. Maria della Mercede e S. Adriano, Roma, via Basento, 100;
66 - parrocchia S. Maria Ausiliatrice, Roma, piazza S. Maria Ausiliatrice, 54;
67 - parrocchia Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario, Roma, piazza N.S. di Guadalupe, 12;
68 - parrocchia S. Maria Regina Pacis a Monte Verde, Roma, via Maurizio Quadrio, 21;
69 - parrocchia S. Maria in Domnica alla Navicella, Roma, piazza Navicella, 10;
70 - parrocchia S. Barnaba, Roma, piazza dei Geografi, 15;
71 - parrocchia S. Maria del Divino Amore a Castel di Leva, Roma - Castel di Leva, via Ardeatina, km. 12;
72 - parrocchia S. Famiglia a via Portuense, Roma, via Filippo Tajani;
73 - parrocchia S. Roberto Bellarmino, Roma, via Panama, 13;
74 - parrocchia Gran Madre di Dio, Roma, via Cassia Antica, 1;
75 - parrocchia S. Prisca, Roma, via S. Prisca, 11;
76 - parrocchia S. Filippo Neri alla Pineta Sacchetti, Roma, via Martino V, 28;
77 - parrocchia S. Saturnino, Roma, via Avigliana, 3;
78 - parrocchia S. Tarcisio, Roma, largo P. Bello, 12;
79 - parrocchia S. Felice da Cantalice, Roma, piazza S. Felice da Cantalice, 20;
80 - parrocchia Santi Sette Fondatori, Roma, piazza Salerno, 4;
81 - parrocchia S. Ippolito, Roma, via delle Provincie, 45;
82 - parrocchia SS. Annunziata a via Ardeatina, Roma, via Grottaperfetta, 591;
83 - parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Tor Marancia, Roma, via A. Mantegna, 147;
84 - parrocchia S. Maria Regina Apostolorum, Roma, via Giuseppe Ferrari, 1;
85 - parrocchia S. Cuore Immacolato di Maria ai Parioli, Roma, via del S. Cuore di Maria, 5;
86 - parrocchia Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma, piazza della Trasfigurazione, 2;
87 - parrocchia Santi Fabiano e Venanzio, Roma, via Terni, 92;
88 - parrocchia S. Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, Roma, via Casal de' Pazzi, 88;
89 - parrocchia S. Leonardo da Porto Maurizio, Roma, via Ludovico Antonelli, 1;
90 - parrocchia SS. Redentore a Val Melaina, Roma, via Monte Ruggero, 1;
91 - parrocchia Gesù Buon Pastore, Roma, via Luigi Perna, 3;
92 - parrocchia Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma, via Urbisaglia, 2;
93 - parrocchia S. Maria della Provvidenza, Roma, via Donna Olimpia, 35;
94 - parrocchia S. Maria Immacolata a Grottarossa, Roma, Grottarossa, via Flaminia, 994;
95 - parrocchia SS. Crocifisso, Roma, via di Bravetta, 332;
96 - parrocchia S. Maria della Misericordia, Roma, via dei Gordiani, 81;
97 - parrocchia S. Maria del Soccorso, Roma, via del Badile, 1;
98 - parrocchia S. Antonio da Padova a via Salaria, Roma, via S. Antonio da Padova, 6;
99 - parrocchia S. Michele Arcangelo a Pietralata, Roma, via Marica, 6;
100 - parrocchia S. Lucia, Roma, circonvallazione Clodia, 135;

101 - parrocchia SS. Trinità a Lunghezza, Roma - Lunghezza, via delle Cerquete, 15;
102 - parrocchia S. Giovanni Battista De Rossi, Roma, via Cesare Baronio, 127;
103 - parrocchia S. Galla, Roma, circonvallazione Ostiense, 195;
104 - parrocchia S. Maria Janua Coeli, Roma, via Cornelia, 89;
105 - parrocchia S. Maria delle Grazie al Trionfale, Roma, piazza S. Maria delle Grazie, 2;
106 - parrocchia S. Raffaele Arcangelo, Roma, via di S. Raffaele, 28;
107 - parrocchia S. Maria Causa Nostrae Laetitiae, Roma, piazza Siderea, 1;
108 - parrocchia S. Andrea Apostolo, Roma, via Cassia, 731;
109 - parrocchia S. Basilio, Roma, piazza Recanati, 1;
110 - parrocchia Santi Francesco e Caterina Patroni d'Italia, Roma, circonvallazione Gianicolense, 12;
111 - parrocchia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma, via Manfredonia, 5;
112 - parrocchia S. Emerenziana, Roma, via Lucrino, 53;
113 - parrocchia S. Maria Consolatrice, Roma, via Casalbertone, 80;
114 - parrocchia S. Maria Assunta e S. Michele a Castel Romano, Roma - Castel Romano, via di Trigoria, 301;
115 - parrocchia S. Maria del Soccorso e S. Filippo Neri a Castel Porziano, Roma - Castel Porziano, via Pontina, 690;
116 - parrocchia S. Francesca Cabrini, Roma, via della Marsica;
117 - parrocchia S. Marco Evangelista in Agro Laurentino, Roma, piazza Giuliani e Dalmati;
118 - parrocchia Santi Ottavio e Compagni Martiri, Roma, via Casal del Marmo, 110;
119 - parrocchia S. Maria Assunta al Tufello, Roma, via Monte Massico, 14;
120 - parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria, Roma, via Poggio Moiano, 12;
121 - parrocchia S. Maria della Salute, Roma, via Tommaso De Vio, 5;
122 - parrocchia S. Eugenio, Roma, via di Villa Giulia, 23;
123 - parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe a Primavalle, Roma - Primavalle, via Monti di Primavalle, 3;
124 - parrocchia S. Giovanni Leonardi, Roma, via delle Cicogne, 2;
125 - parrocchia S. Paola Romana, Roma, via Duccio Galimberti, 9;
126 - parrocchia S. Maria Stella Matutina, Roma, via Lucilio, 2;
127 - parrocchia S. Pio V, Roma, largo S. Pio V, 3;
128 - parrocchia S. Giustino, Roma, viale Alessandrino, 144;
129 - parrocchia S. Gregorio VII, Roma, via del Cottolengo, 4;
130 - parrocchia S. Ignazio d'Antiochia, Roma, via Squillace, 3;
131 - parrocchia S. Leone I, Roma, via Prenestina, 104;
132 - parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù in Panfilo, Roma, via G. Spontini, 17;
133 - parrocchia S. Filippo Neri in Eurosia, Roma, via delle Sette Chiese, 103;
134 - parrocchia S. Matteo, Roma - Casal Morena, via Anagnina, 371;
135 - parrocchia S. Bibiana, Roma, via Giovanni Giolitti, 154;
136 - parrocchia S. Maria Goretti, Roma, via S. Maria Goretti, 29;
137 - parrocchia S. Giovanni Bosco, Roma, viale dei Salesiani, 9;
138 - parrocchia S. Cuore di Gesù Agonizzante, Roma - Vitinia, via S. Arcangelo di Romagna, 70;
139 - parrocchia S. Barbara, Roma, via Settingiano, 5;
140 - parrocchia S. Luca Evangelista, Roma, via Luchino dal Verme, 50;
141 - parrocchia S. Maria della Fiducia, Roma, via Casilina, 1837/a;
142 - parrocchia S. Ireneo a Centocelle, Roma, via delle Palme, 47;
143 - parrocchia S. Stefano Protomartire, Roma, via di Torre del Fiscale, 31;
144 - parrocchia S. Maria Addolorata, Roma, viale Venezia Giulia, 134;
145 - parrocchia S. Francesco d'Assisi ad Acilia, Roma - Acilia, largo Cesidio da Fossa, 18;
146 - parrocchia Gesù Divino Lavoratore, Roma, via Oderisi da Gubbio, 16;
147 - parrocchia S. Maria di Loreto, Roma - Castelverde, via S. Maria di Loreto, 11;
148 - parrocchia S. Angela Merici, Roma, via S. Angela Merici, 57;
149 - parrocchia Nostra Signora del SS. Sacramento e Santi Martiri Canadesi, Roma, via G. B. De Rossi, 46;
150 - parrocchia S. Monica, Roma - Ostia Lido, piazza S. Monica, 5;
151 - parrocchia S. Damaso, Roma, via Monteverde, 10;
152 - parrocchia S. Maria Mediatrice, Roma, via Cori, 4;
153 - parrocchia S. Gaspare del Bufalo, Roma, via Borgo Velino, 1;
154 - parrocchia SS. Nome di Maria, Roma, via Centuripe, 18-22;
155 - parrocchia S. Maria della Perseveranza, Roma, via della Pisana, 95;
156 - parrocchia Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, Roma, via Selene, 47;
157 - parrocchia S. Maria della Visitazione, Roma, via dei Crispolti, 142;
158 - parrocchia S. Filippo Apostolo, Roma - Grottarossa, via Grottarossa, 193;
159 - parrocchia S. Clemente, Roma, via Val Sillaro, 22;
160 - parrocchia Assunzione di Maria, Roma, viale Spartaco, 11;
161 - parrocchia S. Lino, Roma, via Cardinal Garampi, 60;
162 - parrocchia Gesù Bambino a Sacco Pastore, Roma, via Campi Flegrei, 40;

163 - parrocchia Nostra Signora de La Salette, Roma, piazza Madonna della Salette, 1;
164 - parrocchia S. Gabriele Arcangelo, Roma, via Cortina d'Ampezzo, 138;
165 - parrocchia S. Pio X, Roma, via Attilio Friggeri, 87;
166 - parrocchia S. Achille, Roma, via Gaspara Stampa, 64;
167 - parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma, via Flaminia, 732/g;
168 - parrocchia S. Cipriano, Roma, via di Torrevecchia, 169;
169 - parrocchia S. Ponziano, Roma, via Nicola Festa, 6;
170 - parrocchia S. Tito, Roma, via Corrado Segre, 7;
171 - parrocchia S. Giuseppe Artigiano a via Tiburtina, Roma, largo S. Giuseppe Artigiano, 15;
172 - parrocchia S. Giorgio, Roma - Acilia, largo S. Giorgio, 4;
173 - parrocchia S. Marcella, Roma, piazza Nicoloso da Recco, 12;
174 - parrocchia S. Giulio, Roma, via Francesco Maidalchini, 17;
175 - parrocchia S. Agapito, Roma, viale della Venezia Giulia, 21;
176 - parrocchia S. Ferdinando Re, Roma, via Tuscolana, km. 12;
177 - parrocchia S. Felicita e Figli Martiri, Roma, via D. Giustino Russolillo, 37;
178 - parrocchia Santi Pietro e Paolo, Roma, piazzale SS. Pietro e Paolo;
179 - parrocchia S. Maria Stella Maris, Roma - Ostia Lido, viale dei Promontori, 113;
180 - parrocchia S. Cleto, Roma, via Bernardino Bernardini, 55;
181 - parrocchia S. Melchiade, Roma - Labaro, via Costantiniana, 19;
182 - parrocchia S. Silvia, Roma, piazza Augusto Lorenzini, 2;
183 - parrocchia S. Francesca Romana, Roma, via Luigi Capucci, 15;
184 - parrocchia S. Chiara, Roma, via Riccardo Zandonai, 4;
185 - parrocchia S. Giovanni Crisostomo, Roma, via Emilio De Marchi, 40;
186 - parrocchia S. Girolamo a Corviale, Roma, via dei Buonvisi, 3;
187 - parrocchia S. Giuda Taddeo ai Cessati Spiriti, Roma, via A. Crivellucci, 3;
188 - parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, Roma, via Turino di Sano, 120;
189 - parrocchia S. Giuseppe Cafasso, Roma, via Camillo Manfroni, 2;
190 - parrocchia S. Policarpo, Roma, piazza Aruleno Celio Sabino, 50;
191 - parrocchia S. Rita a Torre Angela, Roma, via Acquaroni, 71;
192 - parrocchia Nostra Signora di Guadalupe e S. Filippo in via Aurelia, Roma, via Aurelia, 675;
193 - parrocchia S. Atanasio, Roma, via A. Benedetti, 11;
194 - parrocchia S. Domenico Savio, Roma, via Tiburtina, 986;
195 - parrocchia S. Giuseppe al Forte Boccea, Roma, via Boccea, 362;
196 - parrocchia S. Ambrogio, Roma, via Girolamo Vitelli, 19;
197 - parrocchia S. Francesco di Sales alla Borgata Alessandrina, Roma, viale Alessandrino, 585;
198 - parrocchia S. Maria Regina Mundi, Roma, via Alessandro Barbosi, 6;
199 - parrocchia S. Famiglia a Villa Troili, Roma, via di Villa Troili, 56;
200 - parrocchia S. Pier Damiani, Roma - Acilia, via Guido Biagi, 16;
201 - parrocchia S. Valentino, Roma, piazza Jan Palach, 5;
202 - parrocchia S. Gaetano, Roma, via Poggio Martino, 1;
203 - parrocchia SS. Trinità a Villa Chigi, Roma, viale Boito, 208;
204 - parrocchia S. Rosa da Viterbo, Roma, via S. Giovanna Elisabetta, 53;
205 - parrocchia S. Luigi Grignion de Monfort, Roma, via dei Monfortani, 50;
206 - parrocchia Nostra Signora di Czestochowa, Roma, largo Augusto Corelli, 9;
207 - parrocchia S. Famiglia di Nazareth a Centocelle, Roma, piazzale delle Gardenie, 45;
208 - parrocchia S. Giuseppe Cottolengo, Roma, viale Valle Aurelia;
209 - parrocchia S. Luigi Gonzaga, Roma, via di Villa Emiliani, 15;
210 - parrocchia S. Cirillo Alessandrino, Roma, via Carlo Balestini, 34;
211 - parrocchia SS. Sacramento a Tor de' Schiavi, Roma, largo Agosta;
212 - parrocchia S. Giovanni Maria Vianney, Roma, via Lentini, 6;
213 - parrocchia S. Bartolomeo Apostolo, Roma, vicolo Monte Arsiccio, 1;
214 - parrocchia S. Gregorio Magno, Roma, piazza Certaldo, 85;
215 - parrocchia S. Gregorio Barbarigo, Roma, via Montagne Rocciose, 14;
216 - parrocchia S. Tommaso Apostolo, Roma - Castel Fusano, via Angelo Maiani, 2;
217 - parrocchia S. Giovanni Battista in Collatino, Roma, via Leone Fortis, 7;
218 - parrocchia Gesù Divino Maestro, Roma, via Vittorio Montiglio, 18;
219 - parrocchia S. Raimondo Nonnato, Roma, via di Casal Ferranti, 64;
220 - parrocchia S. Bruno, Roma, via Baldassarre Longhena, 80;
221 - parrocchia S. Antonio da Padova a via Tuscolana, Roma, piazza Asti, 10;
222 - parrocchia S. Maria della Purificazione, Roma, via Nomentana, 960;
223 - parrocchia S. Martino I, Papa, Roma, via Veio, 37;
224 - parrocchia S. Maria della Consolazione, Roma, via Aldo della Rocca, 6;

225 - parrocchia Nostra Signora di Bonaria, Roma - Ostia Lido, via Marco Vipsanio Agrippa, 3;
226 - parrocchia Santi Protomartiri Romani, Roma, via Innocenzo XI;
227 - parrocchia S. Mattia, Roma, via Renato Fucini, 285;
228 - parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae, Roma, viale Romualdo Chiesa;
229 - parrocchia S. Maria Regina dei Martiri in via Ostiense, Roma, via Carlo Casini, 282;
230 - parrocchia S. Aurea a Ostia Antica, Roma - Ostia Antica, piazza della Rocca, 13;
231 - parrocchia Nostra Signora di Coromoto, Roma, piazza Nostra Signora di Coromoto;
232 - parrocchia S. Eligio, Roma - Ovile di Lunghezza, via Fosso dell'Osa, 439;
233 - parrocchia S. Fulgenzio, Roma, via della Balduina, 296;
234 - parrocchia S. Frumenzio, Roma, via Cavriglia, 8;
235 - parrocchia S. Maria della Speranza, Roma, piazza dell'Ateneo Salesiano, 1;
236 - parrocchia S. Vigilio, Roma, via Duccio da Buoninsegna, 72;
237 - parrocchia S. Timoteo, Roma - Casal Palocco, via Apelle;
238 - parrocchia S. Giovanni Evangelista a Spinaceto, Roma - Spinaceto, via Raffaele Aversa;
239 - parrocchia Sante Perpetua e Felicita, Roma - Colle di Mezzo, via Mentore Maggini, 51;
240 - parrocchia Santi Martiri dell'Uganda, Roma - Poggio Ameno, via A. Ravà, 45;
241 - parrocchia S. Caterina da Siena, Roma, via Latina, 28;
242 - parrocchia S. Fedele da Sigmaringa, Roma, via Mesula, 4;
243 - parrocchia S. Maria della Presentazione, Roma, via di Torrevecchia, 1037;
244 - parrocchia S. Romano Martire, Roma, largo Antonio Beltramelli, 1/c;
245 - parrocchia S. Margherita Maria Alacoque, Roma, via Tor Vergata, 134;
246 - parrocchia S. Anna, Roma - Casal Morena, via Casale Agostinelli, 73;
247 - parrocchia S. Vincenzo Pallotti, Roma, via G. Stefanini, 1;
248 - parrocchia S. Maria a Setteville, Guidonia Montecelio (Roma), piazza Trilussa, 12;
249 - parrocchia Santi Aquila e Priscilla, Roma, via Guido Castelnuovo, 30;
250 - parrocchia S. Gabriele dell'Addolorata, Roma, via Livia Drusilia, 79;
251 - parrocchia S. Gelasio I, Papa, Roma, piazza Lino Ferriani;
252 - parrocchia Santi Crisante e Daria, Roma, via Castignano, 8;
253 - parrocchia SS. Corpo e Sangue di Cristo, Roma, via Narni, 19;
254 - parrocchia S. Ilario di Poitiers, Roma - Palmarola, via Casal del Marmo, 350;
255 - parrocchia S. Vincenzo de' Paoli, Roma - Ostia Lido, via Domenico Baffigo, 65;
256 - parrocchia S. Patrizio, Roma - Salone, via Acerno, 6;
257 - parrocchia Nostra Signora del Suffragio, Roma, via dei Tordi, 12/a;
258 - parrocchia S. Domenico di Guzman, Roma, via Tor San Giovanni, 146;
259 - parrocchia S. Remigio, Guidonia Montecelio (Roma), via Montegrappa;
260 - parrocchia S. Andrea Avellino, Roma, via Cittareale, 8;
261 - parrocchia S. Maria del Carmelo, Roma - Mostacciano, via Sergio De Vitis, 100;
262 - parrocchia S. Romualdo Abate, Roma, via Nazareno Strampelli, 113;
263 - parrocchia S. Bernardo da Chiaravall, Roma, via delle Petunie, 5;
264 - parrocchia S. Bonaventura da Bagnoregio, Roma, via Marcio Rutilio, 68;
265 - parrocchia S. Tommaso Moro, Roma, via dei Marrucini, 1;
266 - parrocchia Natività di Maria, Roma, vicolo Bravetta, 70;
267 - parrocchia Nostra Signora di Fatima, Roma, via del Fontanile Nuovo, 86;
268 - parrocchia S. Gemma Galgani, Roma, piazza Monte Gennaro, 47;
269 - parrocchia S. Agostino di Canterbury, Roma, via E. Giglioli, 124;
270 - parrocchia S. Alfonso de' Liguori, Roma, via della Giustiniana, km. 12;
271 - parrocchia S. Girolamo Emiliani, Roma - Casal Morena, piazza Castrolibero, 25;
272 - parrocchia S. Bernadette Soubirous, Roma, via Virgilio Melandri, 174;
273 - parrocchia S. Giulia Billiart, Roma, via Filarete, 205;
274 - parrocchia Santi Mario e Compagni Martiri, Roma, via Ignazio Scimonelli, 34;
275 - parrocchia S. Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola, Roma, via Antonino Pio, 75;
276 - parrocchia S. Tommaso d'Aquino, Roma, via Roberto Lepetit, 157;
277 - parrocchia Gesù Adolescente a via Prenestina, Roma, via Prenestina, 468;
278 - parrocchia S. Igino Papa, Roma, via Vito Giuseppe Galati, 8;
279 - parrocchia S. Paolo della Croce, Roma, via Poggio Verde, 319;
280 - parrocchia S. Gerardo Maiella, Roma, via Romolo Balzani, 74;
281 - parrocchia S. Rita da Cascia a Monte Mario, Roma, via Antonino Parato, 5;
282 - parrocchia S. Maria Mater Dei, Roma, via della Camilluccia, 112;
283 - parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes, Roma, via S. Bernadette, 23;
284 - parrocchia S. Maurizio Martire, Roma, via dei Monti di S. Paolo 55;
285 - parrocchia S. Melania Juniore, Roma - Casal Palocco, via Terpandro, 62;

286 - parrocchia S. Maria Maddalena de' Pazzi, Roma, via Michelangelo Tilli, 61;
287 - parrocchia S. Carlo da Sezze, Roma - Acilia, via Crescitelli, 13;
288 - parrocchia S. Giuseppe da Copertino, Roma, via dei Genieri, 12;
289 - parrocchia S. Giovanna Antida Thouret, Roma, via Nicolò Giorgi, 38;
290 - parrocchia S. Mauro Abate, Roma, via G. Marotta, 11;
291 - parrocchia S. Giuliano, Roma, via Cassia, 993;
292 - parrocchia Santi Sergio e Bacco degli Ucraini, Roma, piazza Madonna dei Monti, 3;
293 - parrocchia S. Innocenzo I, Papa, Roma, via Annibale Maria di Francia, 62;
294 - parrocchia S. Nicola di Bari, Roma - Ostia Lido, via Passeroni, 1;
295 - parrocchia Spirito Santo alla Ferratella, Roma, via Umberto Saba, 42;
296 - parrocchia Nostra Signora di Valme, Roma, via Francesco S. Bennucci, 71;
297 - parrocchia Santi Gioacchino ed Anna, Roma, viale Bruno Rizzieri;
298 - parrocchia S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, piazza S. Calgano;
299 - parrocchia S. Stanislao, Roma, via Rolando Vignali;
300 - parrocchia S. Alessio, Roma, via Valle Castellana, 4;
301 - parrocchia S. Bernardino da Siena, Roma - Fontana Candida, via Degas;
302 - parrocchia S. Brigida di Svezia, Roma, via Brumano, 28;
303 - parrocchia S. Massimo, Roma - Palmarola, via Giuseppe Boffito, 9;
304 - parrocchia S. Alberto Magno, Roma, via A. Genina, 66;
305 - parrocchia S. Crispino da Viterbo, Roma, via Mastro Gabriello, 17;
306 - parrocchia Gesù di Nazareth, Roma, via Federico Verdinois, 8;
307 - parrocchia S. Massimiliano Kolbe a via Prenestina, Roma - Ponte Nona, via Avola;
308 - parrocchia S. Maria Madre del Redentore, Roma - Tor Bella Monaca;
309 - parrocchia S. Maria delle Grazie e Casal Boccone, Roma - Casal Boccone;
310 - parrocchia S. Ugo, Roma - Località Serpentara;
311 - parrocchia S. Maria Madre dell'Ospitalità, Roma - Torre Nova;
312 - parrocchia S. Marta, Roma - Acilia, via Albi;
313 - parrocchia Santi Elisabetta e Zaccaria, Roma - Prima Porta, via di val Muritana;
314 - parrocchia S. Massimiliano Kolbe alla Magliana, Roma - Magliana, via Magliana Nuova, 71.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente articolo 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti 68 chiese parrocchiali:

1 - chiesa di S. Maria in Trastevere, Roma, via della Paglia, 14/c;
2 - chiesa di S. Maria in Traspontina, Roma, borgo S. Angelo, 15;
3 - chiesa di S. Crisogono, Roma, piazza Sonnino, 44;
4 - chiesa dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, Roma, viale Monte Oppio, 28;
5 - chiesa di S. Marco Evangelista al Campidoglio, Roma, piazza S. Marco, 48;
6 - chiesa dei Santi XII Apostoli, Roma, piazza Santi XII Apostoli, 51;
7 - chiesa di S. Maria del Popolo, Roma, piazza del Popolo, 12;
8 - chiesa di S. Maria in Via, Roma, via del Mortaro, 24;
9 - chiesa di S. Maria in Aquiro, Roma, piazza Capranica, 72;
10 - chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, Roma, piazza Campitelli, 9;
11 - chiesa di S. Lorenzo in Damaso, Roma, piazza della Cancelleria, 1;
12 - chiesa di S. Andrea delle Fratte, Roma, via S. Andrea delle Fratte, 1;
13 - chiesa di S. Agostino in Campo Marzio, Roma, via della Scrofa, 80;
14 - chiesa dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta, Roma - Prima Porta, vicolo di Prima Porta, 6;
15 - chiesa dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari, Roma, piazza B. Cairoli, 117;
16 - chiesa di S. Francesco d'Assisi a Monte Mario, Roma, piazza Monte Gaudio, 8;
17 - chiesa di S. Agnese fuori le Mura, Roma, via Nomentana, 349;
18 - chiesa di S. Lorenzo fuori le Mura, Roma, piazzale del Verano, 3;
19 - chiesa di S. Sebastiano fuori le Mura, Roma, via Appia Antica, 136;
20 - chiesa dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, Roma, via Casilina, 641;
21 - chiesa dei Santi Martino e Antonio a Castel di Decima, Roma, via Filippo Clementi, 40;
22 - chiesa di S. Maria del Carmine e S. Giuseppe al Casaletto, Roma, via del Casaletto, 691;
23 - chiesa di S. Dorotea, Roma, via S. Dorotea, 23;
24 - chiesa di S. Giacomo in Augusta, Roma, via del Corso, 499;
25 - chiesa di S. Maria ai Monti, Roma, via Madonna dei Monti, 41;
26 - chiesa di S. Vito all'Esquilino, Roma, via Carlo Alberto, 47;
27 - chiesa di S. Salvatore in Lauro, Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 15;
28 - chiesa di S. Maria del Rosario in Prati, Roma, via Germanico, 94;
29 - chiesa di S. Maria delle Grazie alle Fornaci, Roma, piazza S. Maria delle Fornaci, 30;

30 - chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, Roma, via Marsala, 42;
31 - chiesa di S. Eusebio all'Esquilino, Roma, piazza Vittorio, 12/a;
32 - chiesa di S. Maria Liberatrice, Roma, via Lorenzo Ghiberti, 2;
33 - chiesa dei Santi Vitale e Compagni Màrtiri in Fovea, Roma, via Nazionale, 194/b;
34 - chiesa di S. Gioacchino in Prati, Roma, piazza dei Quiriti, 17;
35 - chiesa di S. Maria in Vallicella, Roma, via del Governo Vecchio, 134;
36 - chiesa di S. Francesco d'Assisi a Ripa Grande, Roma, piazza S. Francesco d'Assisi, 88;
37 - chiesa di S. Teresa d'Avila, Roma, Corso d'Italia, 37;
38 - chiesa dei Santi Marcellino e Pietro al Laterano, Roma, via Merulana, 162;
39 - chiesa di S. Giuseppe a via Nomentana, Roma, via Francesco Redi, 1;
40 - chiesa di S. Lorenzo in Lucina, Roma, via in Lucina, 16/a;
41 - chiesa di S. Giovanni Battista dei Fiorentini, Roma, via Acciaroli, 2;
42 - chiesa di S. Croce in Gerusalemme, Roma, piazza S. Croce in Gerusalemme, 12;
43 - chiesa di S. Maria degli Angeli e dei Martiri, via Cernaia, 9;
44 - chiesa di S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans, Roma, via degli Etruschi, 36;
45 - chiesa di S. Camillo de Lellis, Roma, via Sallustiana, 24;
46 - chiesa di S. Maria Immacolata alla Cervelletta, Roma, via Tor Sapienza, 52;
47 - chiesa di S. Giuseppe al Trionfale, Roma, via Bernardino Telesio, 4/b;
48 - chiesa di S. Elena, Roma, via Casilina, 205;
49 - chiesa di S. Croce a via Flaminia, Roma, via Guido Reni, 2/d;
50 - chiesa di S. Maria del Rosario di Pompei alla Magliana, Roma, piazza Madonna di Pompei, 47;
51 - chiesa del S. Cuore di Gesù in Prati, Roma, Lungotevere Prati, 12;
52 - chiesa di S. Maria del Buon Consiglio, Roma, via Tuscolana, 613;
53 - chiesa di Ognissanti, Roma, via Appia Nuova, 244;
54 - chiesa di S. Maria dell'Olivo a Settecamini, Roma - Settecamini, via Rubelia, 7;
55 - chiesa di S. Benedetto, Roma, via del Gazometro, 23;
56 - chiesa dei Santi Angeli Custodi, Roma, via Alpi Apuane, 1;
57 - chiesa del Sacro Cuore di Cristo Re, Roma, viale Mazzini, 32;
58 - chiesa di S. Alessandro, Roma, via Nomentana, 1291;
59 - chiesa di S. Pancrazio, Roma, piazza S. Pancrazio, 5/d;
60 - chiesa di S. Saba, Roma, piazza G. L. Bernini, 20;
61 - chiesa di S. Maria in Domnica alla Navicella, Roma, piazza della Navicella 10;
62 - chiesa di S. Maria del Divino Amore a Castel di Leva, Roma, via Ardeatina, km. 12;
63 - chiesa di S. Prisca, Roma, via S. Prisca, 11;
64 - chiesa di S. Ippolito, Roma, via delle Provincie, 45;
65 - chiesa della SS. Annunziata a via Ardeatina, Roma, via Grottaperfetta, 591;
66 - chiesa di S. Maria Assunta e S. Michele a Castel Romano, Roma - Castel Romano, via Trigoria, 301;
67 - chiesa di S. Maria del Soccorso e S. Filippo Neri a Castel Porziano, Roma - Castel Porziano, via Pontina, 690;
68 - chiesa di S. Bibiana, Roma, via Giovanni Giolitti, 154.

Art. 4.

Alle chiese parrocchiali estinte di cui al precedente articolo 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

— per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

— per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dello istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Roma ed Ostia che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'articolo 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile la chiesa cattedrale di S. Aurea della diocesi di Ostia, priva di patrimonio.

Art. 7.

Le parrocchie dovrano iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

DECRETI MINISTERIALI 20 dicembre 1985.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentodiciannove istituti diocesani (I.D.S.C.) o interdiocesani (I.I.S.C.) per il sostentamento del clero, ai sensi degli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ROMA E DI OSTIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 ottobre 1985, con il quale il Vicario generale di Sua Santità per la città di Roma e Amministratore della diocesi di Ostia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Roma e di Ostia, avente sede in Roma.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 28 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile di Ostia, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Roma e di Ostia perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ACERENZA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 4 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Acerenza ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Acerenza, avente sede in Acerenza (Potenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 4 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ACERRA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 16 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Acerra ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Acerra, avente sede in Acerra (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 16 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ACIREALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Acireale ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Acireale, avente sede in Acireale (Catania).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ACQUI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Acqui ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Acqui, avente sede in Acqui Terme (Alessandria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ADRIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Adria ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Adria, avente sede in Rovigo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 17 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI AGRIGENTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 31 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Agrigento ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Agrigento, avente sede in Agrigento.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 31 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ALBA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Alba ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Alba, avente sede in Alba (Cuneo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ALBANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 13 dicembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Albano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Albano, avente sede in Albano Laziale (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 13 dicembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Albenga-Imperia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Albenga-Imperia, avente sede in Albenga (Savona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ALES E DI TERRALBA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ales e di Terralba ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ales e di Terralba, avente sede in Ales (Oristano).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ALESSANDRIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Alessandria ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Alessandria, avente sede in Alessandria.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ALGHERO E DI BOSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 11 dicembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Alghero e di Bosa ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa, avente sede in Bosa (Sassari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 11 dicembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ALIFE E DI CAIAZZO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Alife e di Caiazzo ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alife e di Caiazzo, avente sede in Piedimonte Matese (Caserta).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 20 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI AMPURIAS E DI TEMPIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ampurias e di Tempio ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ampurias e di Tempio, avente sede in Tempio Pausania (Sassari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ANCONA E DI OSIMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ancona e di Osimo ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ancona e di Osimo, avente sede in Ancona.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ANDRIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 dicembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Andria ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Andria, avente sede in Andria (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 dicembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI AOSTA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Aosta ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Aosta, avente sede in Aosta.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI APUANIA E DI PONTREMOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Apuania e di Pontremoli ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Apuania e di Pontremoli, avente sede in Massa (Massa Carrara).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI AQUINO SORA E PONTECORVO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Aquino, Sora e Pontecorvo ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo, avente sede in Sora (Frosinone).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI AREZZO, DI CORTONA E DI SANSEPOLCRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro, avente sede in Arezzo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ARIANO IRPINO E DI LACEDONIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ariano Irpino e di Lacedonia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ariano Irpino e di Lacedonia, avente sede in Ariano Irpino (Avellino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ASCOLI PICENO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ascoli Piceno ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ascoli Piceno, avente sede in Ascoli Piceno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ASCOLI SATRIANO E DI CERIGNOLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ascoli Satriano e di Cerignola ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola, avente sede in Cerignola (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ASSISI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Assisi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Assisi, avente sede in Assisi (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ASTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Asti ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Asti, avente sede in Asti.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI AVELLINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 dicembre 1985,con il quale il Vescovo diocesano di Avellino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Avellino, avente sede in Avellino.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 dicembre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI AVERSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Aversa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Aversa, avente sede in Aversa (Caserta).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI BARI E DI BITONTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Bari e di Bitonto ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto, avente sede in Bari.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI BELLUNO E DI FELTRE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Belluno e di Feltre ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Belluno e di Feltre, avente sede in Belluno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BENEVENTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Benevento ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Benevento, avente sede in Benevento.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BERGAMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Bergamo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bergamo, avente sede in Bergamo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BIELLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Biella ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Biella, avente sede in Biella (Vercelli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 10 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BOBBIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Bobbio ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bobbio, avente sede in Bobbio (Piacenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BOLOGNA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Bologna ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bologna, avente sede in Bologna.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 20 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI BRESCIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Brescia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Brescia, avente sede in Brescia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI BRINDISI E DI OSTUNI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Brindisi e di Ostuni ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Brindisi e di Ostuni, avente sede in Brindisi.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAGLIARI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cagliari ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cagliari, avente sede in Cagliari.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventitrè articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CALTAGIRONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Caltagirone ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Caltagirone, avente sede in Caltagirone (Catania).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 12 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CALTANISSETTA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 13 novembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Caltanissetta ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Caltanissetta, avente sede in Caltanissetta.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 13 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CALVI E DI TEANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Calvi e di Teano ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Calvi e di Teano, avente sede in Teano (Caserta).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CAMERINO E DI SAN SEVERINO MARCHE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Camerino e di San Severino Marche ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Camerino e di San Severino Marche, avente sede in Camerino (Macerata).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 17 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAMPOBASSO-BOIANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Campobasso-Boiano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Campobasso-Boiano, avente sede in Campobasso.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAPUA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Capua ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Capua, avente sede in Capua (Caserta).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CARPI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Carpi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Carpi, avente sede in Carpi (Modena).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CASALE MONFERRATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Casale Monferrato ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Casale Monferrato, avente sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CASERTA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Caserta ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Caserta, avente sede in Caserta.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI DI CASSANO JONIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cassano Jonio ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cassano Jonio, avente sede in Cassano Jonio (Cosenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CATANIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Catania ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Catania, avente sede in Catania.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CATANZARO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Catanzaro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro, avente sede in Catanzaro.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventitrè articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CEFALU

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cefalù ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cefalù, avente sede in Cefalù (Palermo).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CESENA E DI SARSINA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cesena e di Sarsina ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cesena e di Sarsina, avente sede in Cesena (Forlì).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CHIAVARI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Chiavari ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Chiavari, avente sede in Chiavari (Genova).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CHIETI E DI VASTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Chieti e di Vasto ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chieti e di Vasto, avente sede in Chieti.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CHIOGGIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Chioggia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Chioggia, avente sede in Chioggia (Venezia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CHIUSI E PIENZA E DI MONTEPULCIANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Chiusi e Pienza e di Montepulciano ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chiusi e Pienza e di Montepulciano, avente sede in Montepulciano (Siena).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Città di Castello ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Città di Castello, avente sede in Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA, ORTE E GALLESE E DI SUTRI E NEPI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 5 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Civita Castellana, Orte e Gallese e di Sutri e Nepi ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese e di Sutri e Nepi, avente sede in Civita Castellana (Viterbo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 5 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI COLLE VAL D'ELSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Colle Val d'Elsa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa, avente sede in Colle Val d'Elsa (Siena).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI COMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Como ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Como, avente sede in Como.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 31 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Concordia - Pordenone ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Concordia - Pordenone, avente sede in Pordenone.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 29 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CONVERSANO E DI MONOPOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Conversano e di Monopoli ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conversano e di Monopoli, avente sede in Monopoli (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 19 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI CONZA, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, BISACCIA E DI NUSCO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 novembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco, avente sede in Conza della Campania (Avellino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 30 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI COSENZA E DI BISIGNANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cosenza e di Bisignano ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cosenza e di Bisignano, avente sede in Cosenza.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CREMA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Crema ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Crema, avente sede in Crema (Cremona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CREMONA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cremona ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cremona, avente sede in Cremona.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventitre articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CUNEO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Cuneo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cuneo, avente sede in Cuneo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FABRIANO E DI MATELICA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fabriano e di Matelica ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fabriano e di Matelica, avente sede in Fabriano (Ancona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FAENZA E DI MODIGLIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Faenza e di Modigliana ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Faenza e di Modigliana, avente sede in Faenza (Ravenna).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fano, avente sede in Fano (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FERMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 12 dicembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fermo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fermo, avente sede in Fermo (Ascoli Piceno).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 12 dicembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FERRARA E DI COMACCHIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ferrara e di Comacchio ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ferrara e di Comacchio, avente sede in Ferrara.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di venti articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FIDENZA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 29 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fidenza ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fidenza, avente sede in Fidenza (Parma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FIESOLE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fiesole ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fiesole, avente sede in Firenze.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FIRENZE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Firenze ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Firenze, avente sede in Firenze.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FOGGIA, DI BOVINO E DI TROIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Foggia, di Bovino e di Troia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia, avente sede in Foggia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FOLIGNO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Foligno ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Foligno, avente sede in Foligno (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FORLÌ E DI BERTINORO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Forlì e di Bertinoro ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Forlì e di Bertinoro, avente sede in Forlì.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FOSSANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fossano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fossano, avente sede in Fossano (Cuneo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI FOSSOMBRONE E DI CAGLI E PERGOLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Fossombrone e di Cagli e Pergola ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone e di Cagli e Pergola, avente sede in Fossombrone (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI FRASCATI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Frascati ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Frascati, avente sede in Frascati (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI GENOVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Genova ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Genova, avente sede in Genova.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 10 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI GERACE - LOCRI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 6 novembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Gerace-Locri ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gerace-Locri, avente sede in Locri (Reggio Calabria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 6 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI GORIZIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Gorizia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gorizia, avente sede in Gorizia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI GRAVINA DI ALTAMURA E DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti, avente sede in Gravina di Puglia (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI GROSSETO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Grosseto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Grosseto, avente sede in Grosseto.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI GUBBIO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Gubbio ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gubbio, avente sede in Gubbio (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 26 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI IGLESIAS

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Iglesias ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Iglesias, avente sede in Iglesias (Cagliari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI IMOLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Imola ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Imola, avente sede in Imola (Bologna).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ISCHIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ischia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ischia, avente sede in Ischia (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 4 ottobre 1985 e composto di venti articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ISERNIA E DI VENAFRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Isernia e di Venafro ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Isernia e di Venafro, avente sede in Isernia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 20 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI IVREA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ivrea ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ivrea, avente sede in Ivrea (Torino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI JESI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Jesi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Jesi, avente sede in Jesi (Ancona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI LANCIANO E DI ORTONA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lanciano e di Ortona ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Lanciano e di Ortona, avente sede in Lanciano (Chieti).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DE L'AQUILA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano de L'Aquila ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi de L'Aquila, avente sede in L'Aquila.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 2 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 4 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di La Spezia-Sarzana-Brugnato ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di La Spezia-Sarzana- Brugnato, avente sede in La Spezia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 4 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LECCE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 7 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lecce ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lecce, avente sede in Lecce.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 7 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LIVORNO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Livorno ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Livorno, avente sede in Livorno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LODI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lodi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lodi, avente sede in Lodi (Milano).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LORETO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Loreto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Loreto, avente sede in Loreto (Ancona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LUCCA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lucca ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lucca, avente sede in Lucca.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LUCERA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 16 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lucera ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lucera, avente sede in Lucera (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 11 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI LUNGRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Lungro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Lungro, avente sede in Lungro (Cosenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MACERATA E TOLENTINO E DI RECANATI, DI CINGOLI E DI TREIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Macerata e Tolentino e di Recanati, di Cingoli e di Treia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Macerata e Tolentino e di Recanati, di Cingoli e di Treia, avente sede in Macerata.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MANFREDONIA E DI VIESTE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Manfredonia e di Vieste ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di Vieste, avente sede in Manfredonia (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MANTOVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 novembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Mantova ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Mantova, avente sede in Mantova.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 10 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DEI MARSI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano dei Marsi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi dei Marsi, avente sede in Avezzano (L'Aquila).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Massa Marittima- Piombino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Massa Marittima-Piombino, avente sede in Piombino (Livorno).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MATERA E DI IRSINA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Matera e di Irsina ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina, avente sede in Matera.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Mazara del Vallo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Mazara del Vallo, avente sede in Mazara del Vallo (Trapani).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MELFI E RAPOLLA E DI VENOSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 9 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Melfi e Rapolla e di Venosa ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Melfi e Rapolla e di Venosa, avente sede in Melfi (Potenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MESSINA, DI LIPARI, DEL SS. SALVATORE E DI S. LUCIA DEL MELA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela, avente sede in Messina.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MILANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Milano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Milano, avente sede in Milano.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MILETO, DI NICOTERA E TROPEA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Mileto, di Nicotera e Tropea ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Mileto, di Nicotera e Tropea, avente sede in Vibo Valentia (Catanzaro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MODENA E DI NONANTOLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Modena e di Nonantola ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Modena e di Nonantola, avente sede in Modena.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MOLFETTA, GIOVINAZZO, TERLIZZI E DI RUVO DI PUGLIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia, avente sede in Molfetta (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 settembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Mondovì ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Mondovì, avente sede in Mondovì (Cuneo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MONREALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Monreale ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Monreale, avente sede in Monreale (Palermo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI MONTALTO E DI RIPATRANSONE-S.BENDETTO DEL TRONTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Montalto e di Ripatransone-S. Benedetto del Tronto ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Montalto e di Ripatransone-S. Bendetto del Tronto, avente sede in San Bendetto del Tonto (Ascoli Piceno).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 1° ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MONTE CASSINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale L'Ordinario diocesano di Monte Cassino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Monte Cassino, avente sede in Cassino (Frosinone).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI MONTEVERGINE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale l'Ordinario diocesano di Montevergine ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Montevergine, avente sede in Loreto di Montevergine del comune di Mercogliano (Avellino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NAPOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Napoli ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Napoli, avente sede in Napoli.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventitrè articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI NARDO E DI GALLIPOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 12 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nardò e di Gallipoli ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli, avente sede in Nardò (Lecce).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 7 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NICASTRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 12 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nicastro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nicastro, avente sede in Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 2..

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NICOSIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nicosia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nicosia, avente sede in Nicosia (Enna).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NOCERA UMBRA-GUALDO TADINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nocera Umbra-Gualdo Tadino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Umbra-Gualdo Tadino, avente sede in Nocera Umbra (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NOLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nola ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nola, avente sede in Nola (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventitrè articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NOTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Noto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Noto, avente sede in Noto (Siracusa).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NOVARA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Novara ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Novara, avente sede in Novara.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 1° ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI NUORO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Nuoro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Nuoro, avente sede in Nuoro.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI OGLIASTRA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ogliastra ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ogliastra, avente sede in Lanusei (Nuoro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA - PALMI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Oppido Mamertina - Palmi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Oppido Mamertina - Palmi, avente sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ORIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Oria ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Oria, avente sede in Oria (Brindisi).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 7 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ORISTANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Oristano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Oristano, avente sede in Oristano.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI ORVIETO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Orvieto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Orvieto, avente sede in Orvieto (Terni).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 17 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI OTRANTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Otranto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Otranto, avente sede in Otranto (Lecce).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI OZIERI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ozieri ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ozieri, avente sede in Ozieri (Sassari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PADOVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Padova ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Padova, avente sede in Padova.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PALERMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Palermo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Palermo, avente sede in Palermo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PARMA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Parma ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Parma, avente sede in Parma.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PATTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 17 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Patti ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Patti, avente sede in Patti (Messina).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 17 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PAVIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pavia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pavia, avente sede in Pavia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI PERUGIA E DI CITTÀ DELLA PIEVE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Perugia e di Città della Pieve ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Perugia e di Città della Pieve, avente sede in Perugia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PESARO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pesaro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pesaro, avente sede in Pesaro (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PESCARA-PENNE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pescara-Penne ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pescara-Penne, avente sede in Pescara.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PESCIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pescia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pescia, avente sede in Pescia (Pistoia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PIACENZA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Piacenza ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Piacenza, avente sede in Piacenza.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PIANA DEGLI ALBANESI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Piana degli Albanesi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Piana degli Albanesi, avente sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Piazza Armerina ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Piazza Armerina, avente sede in Piazza Armerina (Enna).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 11 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PINEROLO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pinerolo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pinerolo, avente sede in Pinerolo (Torino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PISA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pisa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pisa, avente sede in Pisa.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PISTOIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pistoia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pistoia, avente sede in Pistoia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI POMPEI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 29 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pompei ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pompei, avente sede in Pompei (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 26 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PORTO E SANTA RUFINA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Porto e Santa Rufina ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Porto e Santa Rufina, avente sede in Roma.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI POTENZA E MARSICO E DI MURO LUCANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Potenza e Marsico e di Muro Lucano ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Potenza e Marsico e di Muro Lucano, avente sede in Potenza.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI POZZUOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Pozzuoli ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pozzuoli, avente sede in Pozzuoli (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI PRATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Prato ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Prato, avente sede in Prato (Firenze).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI RAGUSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ragusa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ragusa, avente sede in Ragusa.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI RAVVENNA E CERVIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ravenna e Cervia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ravenna e Cervia, avente sede in Ravenna.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, di Ravenna e di Cervia, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI REGGIO CALABRIA E DI BOVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Reggio Calabria e di Bova ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Reggio Calabria e di Bova, avente sede in Reggio Calabria.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI REGGIO EMILIA E DI GUASTALLA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Reggio Emilia e di Guastalla ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Reggio Emilia e di Guastalla, avente sede in Reggio Emila.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI RIETI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale i Vescovo diocesano di Rieti ha eretto canonicamente, nell propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985 n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero dell diocesi di Rieti, avente sede in Rieti.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 198 e composto di venticinque articoli, che sarà munito de visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dall data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzett Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capito lari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominat esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridic civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai ben dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapport attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI RIMINI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Rimini ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Rimini, avente sede in Rimini (Forlì).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 20 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI ROSSANO E DI CARATI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Rossano e di Cariati ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Rossano e di Cariati, avente sede in Rossano (Cosenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SABINA E POGGIO MIRTETO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Sabina e Poggio Mirteto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, avente sede in Poggio Mirteto (Rieti).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI SALERNO E ACERNO, DI CAMPAGNA, DI AMALFI, DI CAVA, DI TEGGIANO, DI POLICASTRO, DI NOCERA, DI SARNO E DI BADIA DI CAVA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale i Vescovi diocesani di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SALUZZO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Saluzzo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Saluzzo, avente sede in Saluzzo (Cuneo).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di San Marco Argentano-Scalea ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, avente sede in San Marco Argentano (Cosenza).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di San Marino-Montefeltro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Marino-Montefeltro, avente sede in Pennabilli (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 16 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAN MINIATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di San Miniato ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Miniato, avente sede in San Miniato (Pisa).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale l'Ordinario diocesano di San Paolo fuori le Mura ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Paolo fuori le Mura, avente sede in Roma.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAN SEVERO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di San Severo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di San Severo, avente sede in San Severo (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SANTA MARIA DI GROTTAFERRATA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale l'Ordinario diocesano di Santa Maria di Grottaferrata ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Santa Maria di Grottaferrata, avente sede in Grottaferrata (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI SANTA SEVERINA E DI CROTONE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Santa Severina e di Crotone ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Santa Severina e di Crotone, avente sede in Crotone (Catanzaro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SASSARI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Sassari ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Sassari, avente sede in Sassari.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SAVONA E NOLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Savona e Noli ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Savona e Noli, avente sede in Savona.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SENIGALLIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Senigallia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Senigallia, avente sede in Senigallia (Ancona).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SESSA AURUNCA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Sessa Aurunca ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Sessa Arunca, avente sede in Sessa Aurunca (Caserta).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 28 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI SIENA E DI MONTALCINO E DI MONTE OLIVETO MAGGIORE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Siena e di Montalcino e l'Ordinario diocesano di Monte Oliveto Maggiore hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena e di Montalcino e di Monte Oliveto Maggiore, avente sede in Siena.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SIRACUSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Siracusa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Siracusa, avente sede in Siracusa.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 16 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI SORRENTO E DI CASTELLAMMARE DI STABIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Sorrento e di Castellammare di Stabia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Sorrento e di Castellammare di Stabia, avente sede in Sorrento (Napoli).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SOVANA, PITIGLIANO E DI ORBETELLO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Sovana, Pitigliano e Orbetello ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Sovana, Pitigliano e di Orbetello, avente sede in Pitigliano (Grosseto).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI SPOLETO E DI NORCIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Spoleto e di Norcia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia, avente sede in Spoleto (Perugia).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi:

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SQUILLACE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Squillace ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Squillace, avente sede in Squillace (Catanzaro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventitrè articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI SUSA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Susa ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Susa, avente sede in Susa (Torino).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TARANTO E DI CASTELLANETA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale i Vescovi diocesani di Taranto e di Castellaneta hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Taranto e di Castellaneta, avente sede in Taranto.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TARQUINIA E DI CIVITAVECCHIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Tarquinia e Civitavecchia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tarquinia e Civitavecchia, avente sede in Civitavecchia (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TELESE O CERRETO E DI S. AGATA DEI GOTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Telese o Cerreto e di S. Agata dei Goti ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Telese o Cerreto e di S. Agata dei Goti, avente sede in Cerreto Sannita (Benevento).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TERAMO E DI ATRI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 16 novembre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Teramo e di Atri ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri, avente sede in Teramo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 8 novembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TERMOLI E DI LARINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 11 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Termoli e di Larino ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Termoli e di Larino, avente sede in Termoli (Campobasso).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 11 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TERNI E NARNI E DI AMELIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Terni e Narni e di Amelia ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terni e Narni e di Amelia, avente sede in Terni.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TERRACINA - LATINA, PRIVERNO E SEZZE E DI GAETA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale i Vescovi diocesani di Terracina - Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina - Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta, avente sede in Latina.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TIVOLI, DI SUBIACO E DI PALESTRINA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 31 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Tivoli, di Subiaco e di Palestrina hanno eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tivoli, di Subiaco e di Palestrina, avente sede in Tivoli (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 31 ottobre 1985 e composto di diciannove articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TODI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Todi ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Todi, avente sede in Todi (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 16 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TORINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Torino ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Torino, avente sede in Torino.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TORTONA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Tortona ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Tortona, avente sede in Tortona (Alessandria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 15 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI TRANI E BARLETTA E DI BISCEGLIE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Trani e Barletta e di Bisceglie ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie, avente sede in Trani (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TRAPANI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Trapani ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trapani, avente sede in Trapani.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TREVISO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Treviso ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Treviso, avente sede in Treviso.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TRICARICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 15 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Tricarico ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Tricarico, avente sede in Tricarico (Matera).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 18 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TRIESTE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Trieste ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trieste, avente sede in Trieste.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TRIVENTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Trivento ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Trivento, avente sede in Trivento (Campobasso).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI TURSI - LAGONEGRO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Tursi - Lagonegro ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Tursi - Lagonegro, avente sede in Tursi (Matera).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 29 settembre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI UDINE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Udine ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Udine, avente sede in Udine.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ugento - S. Maria di Leuca ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, avente sede in Ugento (Lecce).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI URBINO, URBANIA E DI S. ANGELO IN VADO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Urbino, Urbania e di S. Angelo in Vado ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Urbino, Urbania e di S. Angelo in Vado, avente sede in Urbino (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 7 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Vallo della Lucania ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vallo della Lucania, avente sede in Vallo della Lucania (Salerno).

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'Ente, datato 7 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI VALVA E DI SULMONA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Valva e di Sulmona ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Valva e di Sulmona, avente sede in Sulmona (L'Aquila).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI VELLETRI E SEGNI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Velletri e Segni ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Velletri e Segni, avente sede in Velletri (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VENEZIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 4 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Venezia ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Venezia, avente sede in Venezia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 4 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VENTIMIGLIA-SAN REMO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Ventimiglia-San Remo ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Ventimiglia-San Remo, avente sede in San Remo (Imperia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VERCELLI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Vercelli ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vercelli, avente sede in Vercelli.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 10 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI VEROLI-FROSINONE DI FERENTINO, DI ANAGNI E DI ALATRI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Veroli-Frosinone di Ferentino, di Anagni e di Alatri ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri, avente sede in Frosinone.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 22 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VERONA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Verona ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Verona, avente sede in Verona.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 23 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VICENZA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 21 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Vicenza ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vicenza, avente sede in Vicenza.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 21 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VIGEVANO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Vigevano ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vigevano, avente sede in Vigevano (Pavia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.I.S.C. DELLE DIOCESI DI VITERBO E TUSCANIA, DI MONTEFIASCONE, DI ACQUAPENDENTE, DI BAGNOREGIO E DI SAN MARTINO AL MONTE CIMINO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino ha eretto canonicamente, nelle proprie diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino, avente sede in Viterbo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VITTORIO VENETO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Vittorio Veneto ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Vittorio Veneto, avente sede in Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 25 ottobre 1985 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VOLTERRA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 ottobre 1985, con il quale il Vescovo diocesano di Volterra ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Volterra, avente sede in Volterra (Pisa).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 24 ottobre 1985 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Dalla predetta data la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella diocesi perdono la personalità giuridica civile.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

Art. 6.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: SCALFARO

85A7996

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651013/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.